



**Sindacato Autonomo  
Vigilanza Privata**

Prot. 77/24/D.V

Spett.le ISSV S.p.A.  
c.a. Presidente Consiglio Amministrazione  
Dott. Dimitri Negro  
Via Roberto Fancelli, 175  
00169 Roma  
PEC: [issvigilanza@pec.it](mailto:issvigilanza@pec.it)

Spett. Verux Security S.r.l.  
c.a. Simone D'Andrea  
via Roberto Fancelli, 177  
00169 Roma  
PEC: [veruxsecurity@pec.it](mailto:veruxsecurity@pec.it)

e, p.c.

Al Sig. Prefetto di Roma  
Pref. Lamberto Giannini  
PEC: [protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)

Al Sig. Questore di Roma  
Dott Roberto Massucci  
PEC: [dipps172.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps172.00f0@pecps.poliziadistato.it)

All'INL  
Direttore Dell'Ispettorato  
C.a. Dott. Paolo Pennesi  
PEC: [capoispettorato@pec.ispettorato.gov.it](mailto:capoispettorato@pec.ispettorato.gov.it)

Ispettorato D'Area Metropolitana di Roma  
C.a. D.ssa Carmina Mancino  
PEC: [iam.roma@pec.ispettorato.gov.it](mailto:iam.roma@pec.ispettorato.gov.it)

**URGENTE**

OGGETTO: Affitto ramo d'azienda ISSV a Verux con decorrenza dal 21 ottobre 2024 e obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori. Mancata corresponsione di somme cedute a terzi. Richiesta differenze retributive.

Con atto a firma del Notaio Mario De Angelis in Roma del 24 settembre 2024, la ISSV ha affittato il ramo d'azienda relativo all'attività di Vigilanza Armata alla Società Verux.

Questa Organizzazione sindacale, non essendo stata invitata a partecipare all'incontro di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non è stata messa in condizione di conoscere per

tempo la data e i motivi del programmato trasferimento d'azienda e di esprimere, in quella sede, il suo punto di vista circa le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Anche per questo, rimaste prive d'esito altre richieste, si vede costretta a formalizzare le sue preoccupazioni con l'atto che qui si sottoscrive.

L'affitto (che prelude a una possibile futura cessione) avviene in un momento estremamente delicato per la ISSV, Società di vigilanza privata gravata da rilevanti passività correnti, pari a 57.425.506 (con scadenze di 39.929.772 a un anno, 8.254.666 da uno a due anni, 7.324.334 da tre a cinque anni e 1.916.734 oltre cinque anni) e passività finanziarie cresciute del 21% in un anno (da 43.961.742 del 2022 a 55.627.753 – bilancio depositato del 2023) e a condizioni che certo non possono non preoccupare i lavoratori.

Si ricorderà, infatti, come il sopra richiamato atto di cessione prevede che:

#### 2.4

*(iii) rimangono espressamente esclusi dal Ramo di Azienda e, per l'effetto, resteranno di competenza esclusiva di ISSV, ogni e qualsivoglia debito e passività di qualsiasi genere inerenti al Ramo d'Azienda e più in generale inerenti ad ISSV, maturati alla Data di Decorrenza dell'Affitto (i "Debiti");*

*(iv) le parti pattuiscono, in deroga all'art 2112 del c.c., che gli oneri differiti relativi al personale dipendente di ISSV oggetto di trasferimento (a titolo esemplificativo: ferie, permessi, Rol, TFR e ratei di 13<sup>^</sup>, 14<sup>^</sup>) maturati in data antecedente alla Data di Decorrenza dell'Affitto, rimarranno a carico dell'Affittante. Tuttavia le parti pattuiscono che tali importi laddove erogati dall'Affittuaria ex lege nell'ambito della prosecuzione dei rapporti di lavoro senza soluzione di continuità saranno oggetto di conguaglio tra le parti potendo l'Affittuaria compensare le somme erogate a valere sui canoni di affitto d'azienda maturati e maturandi ovvero potranno essere imputati in conto prezzo, in caso di successivo acquisto del ramo da parte di Verux. In caso di dichiarazione di liquidazione giudiziale dell'Affittante e dell'eventuale azione di recesso dell'affitto d'azienda esercitata dal curatore tutte le somme eventualmente erogate dall'Affittuaria come determinato al primo capoverso dovranno essere restituite dall'Affittante all'Affittuaria."*

Il rischio è che, a fronte della considerevole massa passiva che grava su ISSV, i limiti entro i quali Verux – S.r.l. Affittuaria con capitale sociale di 100.000 euro, i cui vertici sono con ogni ragionevole probabilità al corrente della condizione dell'Affittante - si è fatta garante delle rivendicazioni economiche dei lavoratori (360.000 euro anno) siano del tutto incapienti per le reali esigenze di ripianamento dei debiti complessivamente da onorare a favore dei lavoratori stessi.

Sono stati, infatti, segnalati a questo SAVIP, da parte di lavoratori iscritti e non, molteplici casi di delegazioni di pagamento a terzi (cessioni a vario titolo dello stipendio) per le quali sono state regolarmente effettuate da ISSV le trattenute dalla busta paga dei dipendenti senza che però le somme siano state versate dal datore di lavoro al terzo creditore.

Quello più eclatante e generalizzato riguarda le contribuzioni Co.As.Co. (ai sensi dell'art. 6, 7, 8 CCNL vigente, nella misura dello 0,20% dello stipendio a carico del lavoratore e dello 0,25% a carico del datore di lavoro): tutti i lavoratori ISSV hanno subito e subiscono, da parte di ISSV, la ritenuta obbligatoria in busta paga, senza che però l'Azienda, da diversi anni, versi il dovuto all'Ente bilaterale preposto alla gestione dei contributi stessi. Il tutto nel silenzio delle Autorità e degli Enti preposti.

Tale inadempienza, oltre a risolversi in una palese irregolarità fiscale e contributiva (che, fino al saldo di quanto dovuto negli ultimi 5 anni, dovrebbe imporre alla Prefettura di Roma, secondo le norme vigenti, di non procedere allo svincolo della cauzione a favore di ISSV), si traduce per i lavoratori in un impedimento oggettivo all'accesso di provvidenze e contributi erogati da EBITEV e legati a peculiari condizioni personali e familiari.

Nel concreto, poniamo i casi dei lavoratori iscritti SAVIP **OMISSIS 1** (che non può ricevere un contributo di euro 500/anno) nonché **OMISSIS 2**, **OMISSIS 3** e **OMISSIS 4** (che non possono ricevere un contributo di euro 300/anno).

Quelle non versate dall'ISSV per la causale Co.As.Co. sono somme complessivamente molto rilevanti (stimiamo 43.000 euro/anno circa quanto trattenuto ai 1027 lavoratori e euro 53.000 circa quanto avrebbe dovuto essere aggiunto dall'Azienda, per un totale di circa 96.000 euro/anno).

Oltre questa situazione generalizzata, per la quale il sottoscritto, tanto in qualità di Segretario nazionale SAVIP quanto di lavoratore ISSV, chiede - anche ai fini interruttivi dei termini di prescrizione - l'immediata regolarizzazione, si registrano ulteriori rilevanti anomalie nei singoli casi dei lavoratori iscritti SAVIP **OMISSIS 5**, **OMISSIS 6** e **OMISSIS 7**.

**OMISSIS 5** ha effettuato una cessione dello stipendio a favore della Società Findomestic, con trattenuta di euro 180 al mese. Dal mese di maggio 2024 la Società ISSV, pur continuando a effettuare le trattenute sullo stipendio del lavoratore, non ha corrisposto a Findomestic quanto avrebbe dovuto e sollecitato dal lavoratore stesso il 15 ottobre 2024.

**OMISSIS 6** ha effettuato una cessione dello stipendio a favore della Società Pitagora S.p.a. con trattenuta di 222 euro al mese. Benché tale somma sia stata sistematicamente trattenuta dalle buste paga del dipendente, un recente estratto conto (17 ottobre 2024) dimostra come, a partire dal mese di febbraio 2024, la Società finanziaria attesti che ISSV non ha più effettuato i versamenti, cosicché il dipendente è stato direttamente contattato per ottenere l'adempimento degli insoluti.

**OMISSIS 7** - già lavoratore ISSV e passato ad altro Istituto di vigilanza a partire da gennaio 2024 a seguito di cambio appalto - è, al momento, il caso più eclatante e paradigmatico: il dipendente si è visto trattenere da ISSV, nella busta paga di dicembre 2023 (nella quale era ricompreso il TFR di 26.404,27, frutto di lunghi anni di lavoro), la somma di euro 16.709,20 (sedecimilasettecentonove/20) con causale "restituzione prestito Pitagora SPA c/c 0660". Tale somma non è stata versata da ISSV alla finanziaria, tanto che la Società Pitagora, nell'agosto scorso, ha direttamente diffidato il dipendente a corrispondere la somma di euro 16.969,42 (sedecimilanovecentosessantanove/42).

Per di più, all'esito di un lungo ritardo nella corresponsione degli emolumenti dovuti allo stesso **OMISSIS 7** per il mese di dicembre 2023 (tra cui il TFR, come detto), tra le irregolarità che dovranno essere verificate al fine di valutare anche altre differenze retributive, emerge con macroscopica evidenza che la somma riconosciuta da ISSV al lavoratore in busta era di euro 6.627,85 (seimilaseicentoventisette/85), mentre quella corrisposta effettivamente è stata euro 5.351,85 (cinquemilatrecentocinquantuno/85, con valuta su c/c del 12 marzo 2024).

Ora, questa O.S. non può, allo stato, dire se i casi occorsi ai suoi iscritti siano isolati o siano esempi di un metodo adottato su larga scala per tutti gli oltre 1000 dipendenti Guardie giurate, essendo questo accertamento rimesso alle Autorità competenti.

Siamo, invece, perfettamente consapevoli che le somme a vario titolo cedute dal lavoratore e prelevate dal suo stipendio restano di proprietà del lavoratore, anche se a gestirle è il suo datore di lavoro. Trattenerle senza destinarle al soggetto cui sono destinate costituisce un sanzionabile illecito.

Ma quel che ci preoccupa è che, per costante giurisprudenza, la delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile al datore di lavoro con mandato all'incasso e la cessione del quinto dello stipendio *pro solvendo* non comportano alcuna liberazione del debitore originario (ovvero il lavoratore), il quale resta obbligato nei confronti della finanziaria, anche nelle ipotesi di inadempimento del delegato (datore di lavoro). Per quanto, nello specifico, riguarda la cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile (c.d. cessione del quinto) con garanzia della solvenza del debitore, il cedente-lavoratore, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del debitore-datore di lavoro e, in caso di inesatto o mancato pagamento delle singole rate, potrà vedersi addebitata anche un'ulteriore quota di interessi di mora per ritardato pagamento.

Nei casi segnalati e in tutti gli altri consimili che emergeranno, tuttavia, consegue il fatto che "*... l'inadempimento del debitore ceduto [datore di lavoro] conduce alla riconsiderazione della natura*

*delle somme già oggetto di cessione il relativo credito del dipendente cedente quali oggetto di obbligazione retributiva, per cui è fondata la domanda di “restituzione” che può essere intesa quale domanda di esatto adempimento della obbligazione retributiva; esatto adempimento sotto il profilo della completezza di essa siccome ricomprendente - per effetto dell'inadempimento del debitore ceduto - anche la frazione di credito per la quale il cedente titolare della posizione di garanzia è stato, perciò, chiamato... a rispondere dell'inadempimento del debitore ceduto.” (cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 216/2024 del 05-02-2024).*

Tanto premesso, essendo rimaste senza esito le informali sollecitazioni di questo SAVIP e fatte salve le ulteriori azioni a tutela dei lavoratori e degli interessi pubblici che, sulla base di quanto sopra rappresentato e di quanto autonomamente dovesse essere accertato, ciascuno intendesse autonomamente assumere, si richiede a:

- 1) la Verux Security S.r.l., ove non abbia formale contezza dell'esatto adempimento da parte di ISSV delle somme oggetto della presente vertenza, alla data di decorrenza dell'affitto (21 ottobre 2024 – punto 3.1 del contratto), ad accantonare da subito e corrispondere ai lavoratori indicati e all'EBITEV (che, all'uopo dovrà essere direttamente contattato) le somme effettivamente dovute dall'Affittante;
- 2) la Prefettura di Roma, di valutare, a garanzia dei diritti e della dignità delle Guardie giurate, l'opportunità di non svincolare la cauzione versata dall'ISSV e di procedere con ogni consentita cautela alla “voltura delle licenze”, fin quando non sarà fatta pienamente chiarezza sullo stato delle obbligazioni dell'ISSV verso i lavoratori e, in particolare, verso quelli di cui sopra sono stati specificamente indicati i casi, con riserva di fornire, all'uopo, ogni più ampia ulteriore documentazione;
- 3) l'Ispettorato del Lavoro, di valutare le posizioni dei lavoratori interessati dall'affitto di ramo d'azienda affinché, in una situazione di evidente esposizione finanziaria della Società affittante, non siano fatte venire meno le garanzie a tutela dei loro diritti.

Si resta in attesa di conoscere le iniziative che saranno intraprese.

Roma, 19 ottobre 2024

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Vincenzo del Vicario  
*Vincenzo del Vicario*